





Workshops Substrati

AIPSA INFORMA





Normativa REACH e CLP: cosa è importante sapere

DEBORA VILLANI, CONSULENTE AIPSA



Indice

- REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH
- REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 - CLP

1. REACH

Registrazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze.

2. CLP

Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze e delle miscele.



.....MA PERCHE' OGGI PARLIAMO DI REACH E CLP????

SOSTANZA: *“un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione” (art. 2 sia del Reg. REACH che del Reg. CLP).*

Esempi: NITRATO AMMONICO, SOLFATO DI POTASSIO, UREA, CHELATO DI FERRO, TORBA, SABBIA, LEONARDITE, LIGNITE...


MISCELA: *“una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze” (art. 2 sia del Reg. REACH che del Reg. CLP)*

Esempi: CONCIME NPK, MISCELA DI MICROELEMENTI, CONCIME ORGANO-MINERALE, SUBSTRATO, AMMENDANTE TORBOSO COMPOSTO,...

**REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 18 dicembre 2006

concernente la **Registrazione, la **V**alutazione,
l'**A**utorizzazione e la restrizione
delle sostanze **CH**imiche
(acronimo "**REACH**")**



ECHA

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I -QUESTIONI GENERALI

TITOLO II -REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

TITOLO III -CONDIVISIONE DEI DATI E DISPOSIZIONI DESTINATE AD EVITARE
SPERIMENTAZIONI SUPERFLUE

TITOLO IV -INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

TITOLO V -UTILIZZATORI A VALLE

TITOLO VI -VALUTAZIONE

TITOLO VII - AUTORIZZAZIONE

TITOLO VIII -RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E
ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, MISCELE E ARTICOLI

TITOLO IX -TARIFFE ED ONERI

TITOLO X -AGENZIA

TITOLO XII -INFORMAZIONI

TITOLO XIII -AUTORITÀ COMPETENTI

TITOLO XIV -APPLICAZIONE

TITOLO XV -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

....e 141 Articoli !

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO I -DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E ALL'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO II -PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

ALLEGATO III -CRITERI PER LE SOSTANZE REGISTRATE IN QUANTITATIVI COMPRESI TRA 1 E 10 TON- NELLATE

ALLEGATO IV -ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARA- GRAFO 7, LETTERA a)

ALLEGATO V -ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARA- GRAFO 7, LETTERA b)

ALLEGATO VI- PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10

ALLEGATO VII -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 TONNELLATA

ALLEGATO VIII -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 10 TONNELLATE

ALLEGATO IX -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 100 TONNELLATE

ALLEGATO X -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI STANDARD PER LE SOSTANZE FABBRICATE O IMPORTATE IN QUANTITATIVI PARI O SUPERIORI A 1 000 TONNELLATE

ALLEGATO XI -NORME GENERALI PER L'ADATTAMENTO DEL REGIME DI SPERIMENTAZIONE STANDARD DI CUI AGLI ALLEGATI DA VII A X

ALLEGATO XII -DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AGLI UTILIZZATORI A VALLE PER QUANTO RIGUARDA LA VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE E L'ELABORAZIONE DELLE RELAZIONI SULLA SICUREZZA CHIMICA

ALLEGATO XIII -CRITERI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE, E DELLE SOSTANZE MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI

ALLEGATO XIV -ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO XV -FASCICOLI

ALLEGATO XVI -ANALISI SOCIOECONOMICA

ALLEGATO XVII -RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI

L'ultima revisione prevede circa 600 pagine !!!

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 141

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° giugno 2007**.
2. I titoli II, III, V, VI, VII, XI e XII nonché gli articoli 128 e 136 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2008.
3. L'articolo 135 si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.
4. Il titolo VIII e l'allegato XVII si applicano a decorrere dal 1° giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

**E' stato modificato in questi anni da
oltre 70 regolamenti**

Titolo I- Questioni generali - Articolo 1 Finalità e portata

- **Assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente** (...) nonché **la libera circolazione di sostanze nel mercato interno** rafforzando la competitività e l'innovazione.
- Stabilire disposizioni riguardanti le sostanze e le miscele, (...) applicabili alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso (...).
- (..) **ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente** (...)

Titolo II- REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE

- Le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di una miscela **non possono essere fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che siano state registrate.** Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati («No data, No market»)
- **Qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza** in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi **pari o superiori a 1 tonnellata all'anno** presenta una registrazione **all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA)**
- **Fascicolo tecnico** contenente molte informazioni sulla sostanza (es. fabbricante/importatore, informazioni chimico-fisiche, processo produttivo, usi, relazione sulla sicurezza chimica(*), studi tox ed ecotox, ...)

(*)= Allegato I del regolamento, con indicazioni di come eseguire una relazione sulla sicurezza chimica. Deve essere eseguita da personale competente in materia di Sicurezza.

• ***Titolo II-*** **REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE**

• Le informazioni da presentare all'ECHA sono anche **in funzione del tonnellaggio di produzione o importazione all'anno solare** della sostanza:

quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno;


quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno;

quantitativi pari o superiori a 100 tonnellate all'anno;

quantitativi pari o superiori a 1 000 tonnellate all'anno

Non appena la quantità di una sostanza già registrata per ciascun fabbricante o importatore raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva, il fabbricante o l'importatore informa immediatamente l'Agenzia in merito alle informazioni aggiuntive necessarie.

FASI DI REGISTRAZIONE DI UNA SOSTANZA



ELENCO SOSTANZE REGISTRATE:

<https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>

ES. NUMERO REACH

POTASSIO NITRATO: 01-2119488224-35-0000

TEMPISTICHE DI REGISTRAZIONE DI UNA SOSTANZA

La registrazione di una sostanza può variare da qualche mese, ad anche più di un anno.

COSTI DI REGISTRAZIONE DI UNA SOSTANZA

La registrazione di una sostanza può essere anche MOLTO onerosa.

1. Preparazione del fascicolo tecnico (prove tox, ecotox, relazione sulla sicurezza chimica,...): può costare anche un centinaio di migliaia di euro + eventuali spese aggiuntive per integrazione al dossier.
2. Tariffe ed Oneri (Titolo IX): tengono conto del tonnellaggio, se il dossier è condiviso con altri fabbricanti, delle dimensioni dell'azienda (es. per le PMI è fissata una tariffa ridotta) ,...



REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

Reg. (UE) 2015/864 del 4 giugno 2015

Tabella 1

Tariffe ordinarie

	Presentazione individuale	Presentazione congiunta
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 739 EUR	1 304 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	4 674 EUR	3 506 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	12 501 EUR	9 376 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	33 699 EUR	25 274 EUR

Tabella 2

Tariffe ridotte per le PMI

In tutti i casi per le PMI è fissata una tariffa ridotta.

	MEDIA impresa (presentazione individuale)	MEDIA impresa (presentazione congiunta)	Piccola impresa (presentazione individuale)	Piccola impresa (presentazione congiunta)	Microimpresa (presentazione individuale)	Microimpresa (presentazione congiunta)
Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate	1 131 EUR	848 EUR	609 EUR	457 EUR	87 EUR	65 EUR
Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate	3 038 EUR	2 279 EUR	1 636 EUR	1 227 EUR	234 EUR	175 EUR
Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate	8 126 EUR	6 094 EUR	4 375 EUR	3 282 EUR	625 EUR	469 EUR
Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate	21 904 EUR	16 428 EUR	11 795 EUR	8 846 EUR	1 685 EUR	1 264 EUR

ESENZIONI

DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE



Art. 2

Non devono essere registrate, ad esempio:

- le sostanze radioattive;
- i rifiuti;
- ai medicinali per uso umano o veterinario;
- gli alimenti e alimenti per animali;
- le sostanze degli Allegati IV e V (vedremo NELLA PROSSIMA SLIDE);

Art. 15

1. Le sostanze attive e sostanze coformulanti fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti fitosanitari (...) sono considerate registrate e la registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o dell'importazione per l'uso in quanto prodotto fitosanitario

2. Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in prodotti biocidi (...) sono considerate registrate e la registrazione è considerata completa ai fini della fabbricazione o dell'importazione per l'uso in prodotti biocidi

ALLEGATO IV

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- Sostanze per le quali la disponibilità di dati è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche.



REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

N. Einesc	Nome/Gruppo	N. CAS
200-061-5	D-glucitolo C ₆ H ₁₄ O ₆	50-70-4
200-066-2	Acido ascorbico C ₆ H ₈ O ₆	50-81-7
200-075-1	Glucosio C ₆ H ₁₂ O ₆	50-99-7
200-233-3	Fruttosio C ₆ H ₁₂ O ₆	57-48-7
200-294-2	L-lisina C ₆ H ₁₄ N ₂ O ₂	56-87-1
200-334-9	Saccarosio, puro C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	57-50-1
200-405-4	Acetato di α-tocoferile C ₃₁ H ₅₂ O ₃	58-95-7
200-416-4	Galattosio C ₆ H ₁₂ O ₆	59-23-4
200-432-1	DL-metionina C ₅ H ₁₁ NO ₂ S	59-51-8
200-559-2	Lattosio C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	63-42-3
200-711-8	D-mannitolo C ₆ H ₁₄ O ₆	69-65-8
201-771-8	L-sorbose C ₆ H ₁₂ O ₆	87-79-6
204-664-4	Stearato di glicerolo, puro C ₂₁ H ₄₂ O ₄	123-94-4
204-696-9	Biossido di carbonio CO ₂	124-38-9
205-278-9	Pantotenato di calcio, forma D C ₉ H ₁₇ NO _{5,1/2} Ca	137-08-6
205-756-7	DL-fenilalanina C ₉ H ₁₁ NO ₂	150-30-1
208-407-7	Gluconato di sodio C ₆ H ₁₂ O ₇ ·Na	527-07-1
215-665-4	Oleato di sorbitano C ₂₄ H ₄₄ O ₆	1338-43-8
231-098-5	Krypton Kr	7439-90-9
231-110-9	Neon Ne	7440-01-9
231-147-0	Argon Ar	7440-37-1
231-168-5	Elio He	7440-59-7
231-172-7	Xenon Xe	7440-63-3
231-783-9	Azoto N ₂	7727-37-9
231-791-2	Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H ₂ O	7732-18-5
232-307-2	Lecitine Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all'estere di colina dell'acido fosforico	8002-43-5
232-436-4	Sciroppi d'amido idrolizzato Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d'amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, maltosio e maltodestrine	8029-43-4

N. Einesc	Nome/Gruppo	N. CAS
232-442-7	Sego idrogenato	8030-12-4
232-675-4	Destrina	9004-53-9
232-679-6	Amido Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l'amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d'acqua	9005-25-8
232-940-4	Maltodestrina	9050-36-6
238-976-7	D-gluconato di sodio C ₆ H ₁₂ O ₇ ·xNa	14906-97-9
248-027-9	Monostearato di D-glucitolo C ₂₄ H ₄₈ O ₇	26836-47-5
262-988-1	Acidi grassi di cocco, esteri metilici	61788-59-8
265-995-8	Pasta di cellulosa	65996-61-4
266-948-4	Gliceridi, C ₁₆₋₁₈ e insaturi C ₁₈ Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00.	67701-30-8
268-616-4	Sciroppi di granoturco disidratati	68131-37-3
269-658-6	Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati	68308-54-3
270-312-1	Gliceridi, C ₁₆₋₁₈ e insaturi C ₁₈ , mono- e di- Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ alchil-gliceride insaturo e C ₁₆₋₁₈ e C ₁₈ dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00.	68424-61-3
288-123-8	Gliceridi, C ₁₀₋₁₈	85665-33-4

ALLEGATO V

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

- Sostanze per le quali la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria e la loro esenzione non pregiudica gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.

QUALCHE ESEMPIO:

- Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone
- Sostanze presenti in natura diverse da quelle precedenti, se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose, e tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili.

ALLEGATO V

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE


- Le seguenti sostanze ottenute da fonti naturali, se non sono modificate chimicamente, tranne quando soddisfano i criteri di classificazione come sostanze pericolose o tranne se sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili: grassi vegetali, oli vegetali, cere vegetali; grassi animali, oli animali, cere animali; acidi grassi da C 6 a C 24 e i rispettivi sali di potassio, sodio, calcio e magnesio; glicerolo.
- Le seguenti sostanze, se non sono chimicamente modificate: gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas di processo e relativi componenti, coke, clinker di cemento, magnesia.
- **Compost, biogas e digestato.**
- Idrogeno e ossigeno.

**ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE
NON SIGNIFICA
“NON APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO” !**

TITOLO VII- AUTORIZZAZIONE

- La **PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE** mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC- Substances of Very High Concern identification) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative valide dal punto di vista tecnico ed economico.
- Le sostanze con le seguenti proprietà pericolose possono essere identificate come SVHC:
 - sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
 - sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità al regolamento REACH (allegato XIII);
 - Interferenti endocrini e sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono presentare una preoccupazione equivalente per l'uomo e per l'ambiente, identificate CASO PER CASO.

TITOLO VII- AUTORIZZAZIONE



Dopo essere stata identificata come SVHC, la sostanza viene inclusa nell'elenco di sostanze candidate:

<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>

Ad oggi ci sono 241 sostanze nella candidate list.

Es. Acido borico

Nell'ultimo testo consolidato del REACH, ci sono 59 sostanze soggette ad autorizzazione. Sono sostanze "bandite". Le aziende che vogliono continuare a utilizzare/importare una sostanza inclusa nell'Elenco XIV dopo la data di scadenza, devono preparare una domanda di autorizzazione, e ottenere una decisione positiva. Individuale; concessa per un tempo determinato.

<https://echa.europa.eu/it/authorisation-list>

TITOLO VIII- RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, MISCELE E ARTICOLI

Le restrizioni sono uno **strumento per proteggere la salute umana e l'ambiente da rischi inaccettabili presentati dalle sostanze chimiche**. Le restrizioni sono di norma utilizzate per **limitare o vietare la produzione, immissione sul mercato (inclusa l'importazione) o l'utilizzo di una sostanza, ma possono imporre qualsiasi condizione pertinente**, quali ad esempio misure tecniche o particolari etichette.

L' Allegato XVII riporta la lista di sostanze con restrizioni.

<https://echa.europa.eu/it/regulations/reach/restriction>

Ad oggi 74 sostanze in restrizione

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

<p>18 <i>bis</i>. Mercurio</p> <p>N. CAS 7439-97-6</p> <p>N. CE 231-106-7</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Non è consentita l'immissione sul mercato:<ol style="list-style-type: none">a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea;b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea).2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono tuttavia limitare o vietare l'immissione sul mercato di tali dispositivi di misura.3. La restrizione di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a:<ol style="list-style-type: none">a) dispositivi di misura risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007;b) barometri [esclusi i barometri di cui alla lettera a)] fino al 3 ottobre 2009.
---	--

Il REACH riguarda TUTTE le sostanze e TUTTI gli usi, non sono quelle per i prodotti destinati all'agricoltura.

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

77. Formaldeide

N. CAS 50-00-0

N. CE 200-001-8

e sostanze che rilasciano formaldeide

1. Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

- a) $0,062 \text{ mg/m}^3$ per i mobili e gli articoli a base di legno;
- b) $0,080 \text{ mg/m}^3$ per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

Il primo comma non si applica:

- a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
- b) agli articoli destinati esclusivamente all'uso all'aperto in condizioni prevedibili;
- c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi;

(...)

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

58. Nitrato di ammonio

N. CAS 6484-52-2

N. CE 229-347-8

1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****).

► M54 ————— ◀

—————
(*****) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 31

- Il fornitore di una sostanza o di una miscela **PERICOLOSA** trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una **scheda di dati di sicurezza** compilata a norma dell'allegato II.
- La scheda di dati di sicurezza **è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse**, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
- Una scheda di dati di sicurezza è **fornita gratuitamente** su carta o in forma elettronica **entro la data di fornitura** della sostanza o della miscela.

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 31

- I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.
- La **nuova versione** delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.
- La scheda di sicurezza deve seguire un formato specifico a 16 punti: LO VEDREMO PIU AVANTI.

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 32

- Il fornitore di una sostanza o miscela **NON PERICOLOSA** trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una **SCHEDA INFORMATIVA**, che contiene meno informazioni rispetto ad una scheda di sicurezza.
- I fornitori **aggiornano** tempestivamente la scheda informativa non appena si rendono disponibili nuove informazioni.
- La **nuova versione** delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica **a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.**
- La scheda informativa **NON deve avere un formato specifico**, come invece la scheda di sicurezza.

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 35

Accesso dei lavoratori alle informazioni

I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o alle miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.

Articolo 36

Obbligo di conservare le informazioni

Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce **tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela.**

TITOLO XIV- APPLICAZIONE

Articolo 126

Sanzioni in caso di inadempimento

Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.



DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133

disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

Art. 3

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo di una sostanza (...) in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno, (...) che non ottempera all'obbligo di registrazione all'Agenzia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il dichiarante che all'atto della registrazione non comunica o comunica in modo inesatto le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro. (= informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio di registrazione)

Art. 4

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore o il rappresentante esclusivo che non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto all'obbligo di informare immediatamente l'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. (=raggiungimento della soglia di tonnellaggio successiva)

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

Art. 10

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (=NON FORNIRE LA SCHEDA DI SICUREZZA)

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (= NON FORNIRE LA SCHEDA INFORMATIVA)

REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

Art. 10

8. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi dell'articolo 35 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro. (= ACCESSO DEI LAVORATORI ALLE INFORMAZIONI)

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo, l'utilizzatore a valle o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (= Obbligo di conservare le informazioni per almeno 10 anni)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
16 dicembre 2008 relativo alla Classificazione,
all'Etichettatura e all'Imballaggio delle sostanze
e delle miscele che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
(acronimo "**CLP**")**



STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I -QUESTIONI GENERALI

TITOLO II –CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI

TITOLO III -COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA

TITOLO IV -IMBALLAGGIO

TITOLO V -ARMONIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE E DELL'ETICHETTATURA DELLE SOSTANZE E INVENTARIO DELLE CLASSIFICAZIONI E DELLE ETICHETTATURE

TITOLO VI - AUTORITÀ COMPETENTI E ATTUAZIONE

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ALLEGATO I - Disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose

ALLEGATO II -Disposizioni particolari relative all'etichettatura e all'imbballaggio di talune sostanze e miscele

ALLEGATO III -Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'etichetta

ALLEGATO IV - Elenco dei consigli di prudenza

ALLEGATO V - Pittogrammi di pericolo

ALLEGATO VI- Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose

ALLEGATO VII - Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento

ALLEGATO VIII - Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione

L'ultima revisione prevede circa 1.600 pagine !!!

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 62

Entrata in vigore

I titoli II, III e IV si applicano alle **sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2010** e **alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015**.

Il CLP è stato modificato in questi anni da oltre 30 regolamenti

Titolo I- Questioni generali - Articolo 1 **Scopo e ambito di applicazione**

- Lo scopo del presente regolamento è di **garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente** e la **libera circolazione** delle sostanze, delle miscele.


- Il regolamento CLP si basa sul **sistema mondiale armonizzato** di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche “**GHS-Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals**” delle Nazioni Unite.
- Il CLP impone ai **fabbricanti, agli importatori di sostanze o di miscele di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo adeguato prima dell'immissione sul mercato.** (*Articolo 4 , comma 1 - Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio*).

- 1. CLASSIFICAZIONE**
- 2. ETICHETTATURA**
- 3. IMBALLAGGIO**

1- CLASSIFICAZIONE (Allegato I)

- Quando le informazioni pertinenti (ad es. dati tossicologici, ecotossicologici) su una sostanza o una miscela **soddisfano i criteri di classificazione del regolamento CLP**, i pericoli di una sostanza o di una miscela vengono identificati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo.
- Le **classi di pericolo** nel regolamento CLP riguardano **pericoli fisici, per la salute, per l'ambiente**.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO



Regolamento CLP - Nuovi Pittogrammi



Inflammabile



Irritante



**Gas sotto
pressione**



**Tossico
acuto**



Corrosivo



Ossidante



**Pericoloso
per
l'ambiente**



Nocivo



Esplosivo



**Gravi
effetti**

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

1. PERICOLI FISICI	PITTOGRAMMA
ESPLOSIVI	GHS01
GAS INFIAMMABILI	GHS02
AEROSOL	GHS02
GAS COMBURENTI	GHS03
GAS SOTTO PRESSIONE	GHS04
LIQUIDI E SOLIDI INFIAMMABILI	GHS02
MISCELE E SOST. AUTOREATTIVE	GHS01 GHS02
LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI	GHS02
SOSTANZE EMISCELE AUTORISCLADANTI	GHS02
SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI	GHS02
LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI	GHS03
PEROSSIDI ORGANICI	GHS01 GHS02
SOSTANZE O MISCELE CORROSIVE PER I METALLI	GHS05
ESPLOSIVI DESENSIBILIZZATI	GHS02



GHS01



GHS02



GHS03



GHS04



GHS05

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

2. PERICOLI PER LA SALUTE	PITTOGRAMMA
TOSSICITÀ ACUTA	GHS06 GHS07
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE	GHS05 GHS07
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE	GHS05 GHS07
SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE O DELLA PELLE	GHS08 GHS07
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI	GHS08
CANCEROGENICITÀ	GHS08
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE	GHS08
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA)	GHS08 GHS07
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA)	GHS08
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE	GHS08
INTERFERENZA CON IL SISTEMA ENDOCRINO PER LA SALUTE UMANA	/ (EUH)



GHS05



GHS06



GHS07



GHS08

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

3. PERICOLI PER L'AMBIENTE	PITTOGRAMMA
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO	GHS09
INTERFERENZA CON IL SISTEMA ENDOCRINO PER L'AMBIENTE	/ (EUH)
PROPRIETÀ PERSISTENTI, BIOACCUMULABILI E TOSSICHE O MOLTO PERSISTENTI E MOLTO BIOACCUMULABILI	/ (EUH)
PROPRIETÀ PERSISTENTI, MOBILI E TOSSICHE O MOLTO PERSISTENTI E MOLTO MOBILI	/ (EUH)



GHS09

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

OGNI PERICOLO HA I SUOI PITTOGRAMMI, AVVERTENZE, INDICAZIONI DI PERICOLO H, CONSIGLI DI PRUDENZA P, INDICAZIONI SUPPLEMENTARI EUH

Liquidi infiammabili — Elementi dell'etichetta

I pericoli possono avere delle **classi/categorie/divisioni**

- ✓ **Pittogramma di pericolo**
- ✓ **Avvertenza**
- ✓ **Indicazioni di pericolo (frasi H)**
- ✓ **Consigli di prudenza (frasi P)**
- ✓ **Indicazioni supplementari sui pericolo (EUH)**

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3
Pittogrammi GHS			
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H224: Liquido e vapore altamente infiammabili	H225: Liquido e vapore facilmente infiammabili	H226: Liquido e vapore infiammabili
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280	P210 P233 P240 P241 P242 P243 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378	P303 + P361 + P353 P370 + P378
Consiglio di prudenza — Conservazione	P403 + P235	P403 + P235	P403 + P235
Consiglio di prudenza — Smaltimento	P501	P501	P501

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

Elementi dell'etichetta per la tossicità acuta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2	Categoria 3	Categoria 4
Pittogrammi GHS				
Avvertenza	Pericolo	Pericolo	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo: — per via orale	H300: Letale se ingerito	H300: Letale se ingerito	H301: Tossico se ingerito	H302: Nocivo se ingerito
— per via cutanea	H310: Letale a contatto con la pelle	H310: Letale a contatto con la pelle	H311: Tossico a contatto con la pelle	H312: Nocivo a contatto con la pelle
— per inalazione (cfr. la nota 1)	H330: Letale se inalato	H330: Letale se inalato	H331: Tossico se inalato	H332: Nocivo se inalato
Consiglio di prudenza Prevenzione (tossicità per via orale)	P264 P270	P264 P270	P264 P270	P264 P270
Consiglio di prudenza Reazione (tossicità per via orale)	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P310 P321 P330	P301 + P312 P330
Consiglio di prudenza Conservazione (tossicità per via orale)	P405	P405	P405	

2- ETICHETTATURA (Allegato I)

Una volta classificata una sostanza o una miscela, i pericoli identificati devono essere comunicati agli altri attori della catena d'approvvigionamento, inclusi i consumatori, per avvertirli della presenza di un pericolo e della necessità di gestire i rischi associati: ETICHETTA.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA- CAPO I *Contenuto dell'etichetta* E ALLEGATO I

1. Una **sostanza o miscela classificata come pericolosa** e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

- a) **nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;**
- b) la **quantità nominale** della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico;
- c) gli **identificatori del prodotto** (per una sostanza es. denominazione chimica, n° CAS; per una miscela es. nome commerciale);
- d) se del caso, i **pittogrammi** di pericolo;
- e) se del caso, le **avvertenze**; (**Attenzione, Pericolo**)
- f) se del caso, le **indicazioni di pericolo**; (**H**)
- g) se del caso, gli opportuni **consigli di prudenza**; (**P**)
- h) se del caso, una sezione per **informazioni supplementari**. (**EUH**)

- I **pittogrammi** di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiate su una punta e sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile.
- La superficie minima di ogni pittogramma di pericolo non misura meno di 1 cm².



Tabella 1.3

Dimensioni minime delle etichette e dei pittogrammi

Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46

**TITOLO III - COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO
DELL'ETICHETTATURA- CAPO I *Contenuto dell'etichetta*
art. 17**

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

Allegato III e IV

Elenco di tutte le frasi H, P e EUH nelle varie lingue degli Stati membri, da utilizzare per la redazione delle etichette e sds.

H301	Lingua	3.1 — Tossicità acuta (per via orale), categoria di pericolo 3
	BG	Токсичен при поглъщане.
	ES	Tóxico en caso de ingestión.
	CS	Toxický při požití.
	DA	Giftigt ved indtagelse.
	DE	Giftig bei Verschlucken.
	ET	Allaneelamisel mürgine.
	EL	Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
	EN	Toxic if swallowed.
	FR	Toxique en cas d'ingestion.
	GA	Tocsaineach má shlogtar.
	HR	Otrovno ako se proguta.
	IT	Tossico se ingerito.
	LV	Toksisks, ja norij.
	LT	Toksiška prarijus.
	HU	Lenyelve mérgező.
	MT	Tossiku jekk jinbela`.
	NL	Giftig bij inslikken.
	PL	Działa toksycznie po połknięciu.
	PT	Tóxico por ingestão.
	RO	Toxic în caz de înghițire.
	SK	Toxický po požití.
	SL	Strupeno pri zaužitju.
	FI	Myrkyllistä nieltynä.
	SV	Giftigt vid förtäring.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA- CAPO I *Contenuto dell'etichetta*

Art.25

4.Indicazioni quali «**non tossico**», «**innocuo**», «**non inquinante**», «**ecologico**» o **qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non sono pericolose** o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela non figurano sull'etichetta o l'imballaggio delle sostanze o miscele.

Articolo 30

Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta

1. Il fornitore assicura che **l'etichetta sia aggiornata, senza indebito ritardo**, dopo ogni **modifica della classificazione** e dell'etichettatura di tale sostanza o miscela **qualora il nuovo pericolo sia più grave** o nuovi elementi di etichettatura supplementari siano necessari

2. Se sono necessarie modifiche dell'etichettatura diverse da quelle previste al paragrafo 1, il fornitore assicura che l'etichetta sia aggiornata **entro diciotto mesi**.

Prox aggiornamento
CLP: "entro 6 mesi"

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (CLP)

VECCHIA ETICHETTA



CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato. In caso di incendio, spegnere con acqua abbondante. Evitare di inalare la polvere. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

DPD

NUOVA ETICHETTA



AVVERTENZA

PITTOGRAMMI

FRASI H
FRASI EUH
FRASI P

INDICAZIONI DI PERICOLO
danni agli organi in caso di inalazione, ingestione o contatto con la pelle e per l'ambiente, seguire le precauzioni di sicurezza.

CONSIGLI DI PRUDENZA
evitare l'inalazione della polvere/fumi/gas/vapori durante l'uso. Utilizzare la protezione respiratoria appropriata. Trasportare l'infiammazione favorisce la respirazione. In caso di necessità, consultare un medico o un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

CLP

(DPD= "Dangerous Preparations Directive" Direttiva 99/45/CE)

3- IMBALLAGGIO (Titolo IV)

Articolo 35

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
- b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
- c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
- d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Allegato II- Parte 3- **DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO**

ESEMPI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI PERICOLO/DESTINAZIONE D'USO:

- Chiusure di sicurezza per bambini per talune tipologie specifiche di pericolo (ISO)
 - Avvertenze riconoscibili al tatto per talune tipologie specifiche di pericolo (ISO)
- l'etichetta dei prodotti fitosanitari reca anche la seguente dicitura:
EUH401 — «Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso».



TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 48

Pubblicità

1. **Qualsiasi pubblicità per una sostanza classificata come pericolosa** ne menziona le classi o categorie di pericolo in questione.
2. **Ogni pubblicità per una miscela classificata come pericolosa (...) che permetta a una persona di concludere un contratto d'acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta**, menziona il tipo o i tipi di pericoli che sono indicati nell'etichetta.

**CATALOGO, SITO,
DEPLIANT, RIVISTE,...**

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 49

Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni

1. I fornitori raccogliono tutte le informazioni di cui si avvalgono ai fini della classificazione e dell'etichettatura a norma del presente regolamento e ne assicurano la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui hanno per l'ultima volta fornito la sostanza o la miscela.

CODICE “UFI”



✓ **REGOLAMENTO (UE) 2017/542** DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 **ha aggiunto al regolamento CLP l'ALLEGATO VIII** “Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione”.

✓ **DECRETO 28 dicembre 2020**

Modifica dell'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell'immissione sul mercato.

- ✓ L'identificatore unico di formula «**UFI**» (= *Unique Formula Identifier*), è un codice che è/sarà obbligatorio indicare sull'etichetta delle miscele pericolose, con pericoli fisici o per la salute (no pericoli ambientali).
- ✓ Oltre all'UFI, è necessario **notificare informazioni** relative alle miscele pericolose ai centri antiveleni degli Stati Membri in cui la miscela è immessa sul mercato (**PCN: Portal Poison Centre Notification**). L'UFI e le altre informazioni fornite **saranno utilizzati principalmente dai centri antiveleni in caso di chiamata di emergenza**. Per esempio, l'UFI può essere letto direttamente dall'etichetta di un prodotto all'operatore di un centro antiveleni, oltre al nome commerciale, per identificare con precisione il prodotto interessato dall'incidente.
- ✓ Prima dell'UFI e del PCN, in Italia, si eseguiva una notifica a livello nazionale all'ISS-Istituto Superiore di Sanità.



❖ L'acronimo «UFI» (lo stesso in tutte le lingue e gli alfabeti dell'UE e da non tradurre) deve figurare in lettere maiuscole ed essere seguito da due punti e un **codice alfanumerico di 16 caratteri**. Il codice è diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino. Ad esempio:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

❖ Si può utilizzare lo stesso UFI per prodotti che hanno la stessa formula, e nome commerciale diverso. Uno stesso codice UFI non può essere associato a 2 miscele con composizione diversa. L'UFI è un **codice che crea un legame inequivocabile tra una miscela immessa sul mercato e le informazioni messe a disposizione** per la risposta di emergenza sanitaria.

❖ Occorre variare l'UFI in caso di variazione della formula e aggiornare PCN.


❖ L'UFI deve essere apposto nell' **etichetta di pericolo**. Se la miscela non ha un imballaggio, l'UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza.

Sono **esclusi dall'obbligo** di notifica al PCN e dall'UFI in etichetta:

- le sostanze;
- le miscele classificate pericolose solo per gli effetti sull'ambiente o non classificate pericolose;
- le miscele esplosive ed i gas sotto pressione;
- medicinali per l'uomo e veterinari;
- miscele radioattive;
- alimenti e mangimi;
- prodotti per la cosmesi pronti all'uso.

SCADENZE UFI e PCN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/11 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2019:



Per le miscele non ancora presenti sul mercato, c'era l'obbligo di fare la notifica e apporre l'UFI sull'etichetta dal:

- 1° gennaio 2021 (uso professionale o al consumo)
- 1° gennaio 2024 (uso industriale)

Chi dispone di miscele già notificate a livello nazionale secondo le norme vigenti nello Stato membro in questione (ISS), può beneficiare di un periodo transitorio che giunge al termine il 1° gennaio 2025 (eccetto in caso di modifiche).

**DAL 1 GENNAIO 2025 TUTTE LE MISCELE PERICOLOSE
DOVRANNO AVERE IN ETICHETTA IL CODICE UFI**

MODI D'USO

PAVIMENTI (TUTTI I TIPI; COMPRESI I PIÙ DELICATI COME LEGNO E MARMO): Metti 20 ml di Splendi in un secchio d'acqua (circa 10 litri). Ti consigliamo di non esagerare, perché questo detersivo è molto concentrato e, se ne usi troppo, potresti trovare degli aloni sul pavimento. Se ti capita, usa meno prodotto. Non necessita risciacquo.

SUPERFICI (ECCEZIONALE SU MOBILI IN LEGNO, STIPITI E PORTE DI CASA): Versa alcune gocce su un panno umido e pulisci in una sola passata.

INGREDIENTI/INCI: Capryl/Caprylyl Glucoside, Alcohol, Sodium Ethylhexyl Sulfate, Cocamidopropyl betaine, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxethanol, Lactic Acid.

IMPORTANTE DA SAPERE: conservare fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.



VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.

ADDIO PLASTICA MONOUSO*: Questo prodotto è disponibile in formato ricarica ZEROSPRECHI. La ricarica ZEROSPRECHI è vuota a rendere. Una volta terminata ci puoi rendere la ricarica e noi la riuseremo per confezionare nuovi detersivi.

NO ANIMAL TESTING*: Verdevero non ha commissionato nessun test su animali per realizzare questo detersivo.

VERDEVERO BUY SOCIAL* (prodotto da economia carceraria): Questo prodotto è stato confezionato all'interno della casa circondariale di Trento, una realtà che vede impegnati i detenuti in percorsi di formazione e di inserimento lavorativo, accompagnati da tutor appositamente formati.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA



AVVERTENZE: Pericolo. Provoca gravi lesioni oculari. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere gli occhi / il viso. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI. **CONTIENE:** Capryl glucoside 2-ETILESIL SOLFATO SODICO, ingredienti conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004 Inferiore a 5% tensioattivi anfoteri, Tra 5% e 15% tensioattivi anionici.

JFI: 3FD0-AONS-400D-KFSF



500ml e

VERDEVERO SRL - Via Spin 118/A - Romano d'Ezzelino VI - Tel. +39 0424 513374 - info@verdevero.it
assistenza@verdevero.it

www.verdevero.it

DETERGENTE UNIVERSALE MOTO

Il Detergente Universale Moto WD-40 SPECIALIST® è un detergente polivalente concepito per eliminare rapidamente i depositi causati da inquinamento e sporco provenienti dalla strada. Grazie alla sua formula dà una finitura perfetta e può essere utilizzato senza rischi su parti verniciate, in plastica, in gomma, in alluminio, su parti cromate e in fibra di carbonio, O-X-Z rings e sul sistema di frenatura. Semplicemente su tutta la vostra moto!

MODALITÀ D'USO:

Sciacquare la moto e spruzzare il Detergente Universale Moto WD-40 SPECIALIST non diluito; lasciare agire dai due ai cinque minuti. Per le zone più difficili, utilizzare una spazzola e sciacquare con acqua pulita. Non utilizzare senza risciacquo.

Attenzione



Provoca grave irritazione oculare.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali

lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

REGOLAMENTO (CE) N. 648/2004 - inferiore al 5 %,
di tensioattivi anfoteri, di tensioattivi non ionici •
BENZISOTHIAZOLINONE

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes,
MK11 3LF, United Kingdom. Tel: +44 (0)1908 555400
Fax: +44 (0)1908 266900 www.wd40.co.uk

0,5l

Contenitore: PET 1 Plastica - Erogatore: PP 5 Plastica
Conferisci il rifiuto in un centro di raccolta autorizzato.
Conferisci il contenitore vuoto.

UFI: 5740-K0DX-K007-35WT

Distribuito da

WD-40 Company LTD

Via Dante, 6 40125 Bologna

Tel: 051 341 063

wd40.it

500 ml e



5



52-003344

Articolo 47

Sanzioni in caso di inosservanza del regolamento

Gli **Stati membri stabiliscono le sanzioni** da irrogare in caso di inosservanza del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché il presente regolamento sia applicato.



DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186

Disciplina sanzionatoria **per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008** relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

Art. 3

Se il fabbricante, l' importatore, (...) non ottemperano alle prescrizioni sulla classificazione (...) sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro

(es. omette di classificare pericolosa una sostanza o una miscela o la classifica in modo errato, omette di etichettare una sostanza o una miscela o la etichetta in modo errato, ...)

Art. 7

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che immette la medesima sul mercato nazionale e non utilizza nell'etichetta la lingua italiana ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di una miscela che, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, e 2, del regolamento, non ottempera, ovvero ottempera con indebito ritardo o in modo non conforme, agli obblighi di aggiornamento dell'etichetta ivi contemplati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro.

Art. 10 Violazione agli obblighi derivanti **dall'articolo 45 del regolamento in materia di comunicazione all'Archivio dell'Istituto superiore di sanita'**.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'importatore o l'utilizzatore a valle responsabile della commercializzazione di miscele sul mercato nazionale, che non ottempera all'obbligo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15 e all'allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, all'organismo designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.



REGOLAMENTO (UE) **2020/878** DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2020 **che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 31

- Il fornitore di una sostanza o di una miscela **PERICOLOSA** trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una **scheda di dati di sicurezza** compilata a norma dell'allegato II.
- La scheda di dati di sicurezza **è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse**, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente.
- Una scheda di dati di sicurezza è **fornita gratuitamente** su carta o in forma elettronica **entro la data di fornitura** della sostanza o della miscela.

TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 31

- I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli.
- La **nuova versione** delle informazioni, datata ed identificata come «Revisione: (data)» è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica a tutti i destinatari precedenti ai quali hanno consegnato la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.
- La scheda di sicurezza deve seguire un formato specifico a 16 punti.

ALLEGATO II- PARTE A

0.2.3. (...) La scheda di dati di sicurezza **deve essere compilata da una persona competente** che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti **abbiano ricevuto una formazione adeguata** comprendente anche corsi di aggiornamento.

0.2.5. La **data di compilazione** della scheda di dati di sicurezza deve figurare **sulla prima pagina**. (...) Quando una scheda di dati di sicurezza è stata sottoposta a revisione, le **modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16** della scheda stessa.

0.3.2. **Tutte le pagine** della scheda di dati di sicurezza, inclusi gli eventuali allegati, **vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio «pagina 1 di 3»)**

La scheda di dati di sicurezza **non deve contenere sottosezioni prive di testo**.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.2. Elementi dell'etichetta

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

3.2. Miscele

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.2. Precauzioni ambientali

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.3. Usi finali particolari

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

10.4. Condizioni da evitare

10.5. Materiali incompatibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

11.2. Informazioni su altri pericoli

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità 1

2.2. Persistenza e degradabilità

12.3. Potenziale di bioaccumulo

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

12.7. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU o numero ID

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

14.4. Gruppo d'imballaggio

14.5. Pericoli per l'ambiente

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione


15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

**VEDIAMO UN ESEMPIO DI SCHEDA DI SICUREZZA
CONCIME MINERALE A BASE DI MESO E
MICROELEMENTI (pericolosa)**

[SDS esempio.pdf](#)



REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)
TITOLO IV- INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA
D'APPROVVIGIONAMENTO

Art. 32 **SCHEDA INFORMATIVA**

Il fornitore comunica:

- **il numero di registrazione delle sostanze;**
 - **se la sostanza è soggetta ad autorizzazione;**
 - **precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte;**
 - **ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.**
- I fornitori aggiornano tempestivamente le informazioni. Gli aggiornamenti vanno inviati a chi è stata consegnata **la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti.**
- La scheda informativa **non prevede un formato specifico,** come la scheda di sicurezza.

**VEDIAMO UN ESEMPIO DI SCHEDA INFORMATIVA
CORTECCIA (non pericolosa)**

[Corteccia art 32.pdf](#)



REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (REACH)

Art. 10

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 1, 3, 8 e 9, del regolamento o ogni attore della catena di approvvigionamento che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (= NON FORNIRE LA SCHEDE DI SICUREZZA)

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che, pur non essendo tenuto a fornire la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 del regolamento, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro (= NON FORNIRE LA SCHEDE INFORMATIVA)

ASSO-SUBSTRATI



a i p s a



ASSOCIAZIONE ITALIANA PRODUTTORI
SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE E AMMENDANTI

WWW.ASSO-SUBSTRATI.IT

Grazie a tutti per l'attenzione